

(OMISSIS)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 giugno 2018 il Tribunale di R. ha rigettato l'istanza di rimessione in termini proposta da Tizio condannato dal medesimo Tribunale alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto illogicità e carenza della motivazione in relazione all'art. 442 c.p.p., comma 3, e art. 585 c.p.p., comma 3. In particolare, attesa la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, lo stesso ricorrente non aveva ricevuto alcuna notifica della sentenza di condanna, così determinandone l'impossibilità di proporre impugnazione. Ciò posto, doveva ritenersi nulla l'esecutività del titolo, stante la mancanza dell'effettiva conoscenza della decisione, in quanto la sentenza dovesse essere notificata all'imputato non comparso.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta illogicità e carenza della motivazione in relazione all'art. 175 c.p.p., stante la finalità della restituzione in termini, ossia di consentire l'effettiva tutela del diritto di difesa. In difetto di concessione del termine veniva invece eliso il diritto dell'imputato di scegliere il proprio difensore, allorchè fosse rimasto privo di assistenza non per sua volontà.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In ordine ai motivi di impugnazione proposti, si rileva in primo luogo che il provvedimento impugnato ha disatteso la richiesta di rimessione in termini dell'odierno ricorrente osservando che: 1) la rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore di fiducia risultava comunicata all'imputato ancora in data 16 febbraio 2016, come era desumibile dalla sottoscrizione di ricevuta apposta dall'interessato in calce alla comunicazione stessa; 2) l'interessato non aveva provveduto alla nomina di altro difensore di fiducia; 3) era stato nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 2; 4) la pubblicazione della sentenza del 16 dicembre 2016, che aveva appunto condannato l'odierno ricorrente, era avvenuta mediante lettura del dispositivo; 5) l'imputato era rappresentato in tale sede dal difensore d'ufficio; 6) il deposito della motivazione era avvenuto il 14 marzo 2017, ossia entro il termine di giorni novanta siccome indicato al momento della lettura del dispositivo; 7) alcuna decisione doveva quindi essere notificata all'odierno ricorrente.

4.1.1. Al riguardo, il ricorrente (v. anche supra) ha lamentato la mancata notifica della sentenza in quanto la rinuncia del difensore fiduciario, domiciliatario, gli aveva impedito di fatto la conoscenza dell'esito della sentenza. Atteso poi che il Giudice si era riservato un termine maggiore di

quindici giorni per il deposito della motivazione, il termine per impugnare decorreva comunque dalla data di notificazione dell'avviso di deposito. Tutto ciò in relazione alla permanente vigenza della norma di cui all'art. 442 c.p.p., comma 3.

Accanto a tale rilievo, il ricorrente ha invocato la necessità, di fonte sovranazionale, di essere messo in condizione di essere assistito da un difensore di propria scelta, sussistendo quindi il diritto alla restituzione in termini al fine di evitare soluzioni di continuità nell'assistenza dell'imputato.

4.1.2. Ciò posto, il Procuratore generale - dopo avere osservato che il ricorrente non aveva contestato l'effettiva conoscenza della rinuncia del difensore fiduciario - ha richiesto l'annullamento con rinvio osservando che non era chiaro se la nomina del difensore fosse avvenuta a norma del primo ovvero dell'art. 97 c.p.p., comma 4, atteso che la precaria investitura di cui al comma 4, avrebbe potuto in concreto compromettere la previa ed autonoma facoltà d'impugnazione.

4.2. Il ricorso è manifestamente infondato.

4.2.1. Vero è infatti che il ricorrente non ha affatto contestato né la propria piena consapevolezza dell'avvenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore fiduciario, né la mancata scelta di altro difensore di fiducia da parte del medesimo interessato, né la nomina di altro difensore d'ufficio (in proposito, quanto ai rilievi del Procuratore generale, il riferimento all'art. 97, comma 2 cit., contenuto nel provvedimento impugnato, appare del tutto corretto, in quanto detta norma disciplina i criteri di nomina del difensore d'ufficio di cui al comma 1, che deve essere nominato allorché l'imputato non abbia nominato un difensore di fiducia ovvero ne sia rimasto privo; in ogni caso, peraltro, non è stata neppure oggetto di alcun rilievo l'intestazione della sentenza del Tribunale di R. pronunciata nei riguardi del ricorrente, che riportava tanto il nominativo del difensore d'ufficio, avvocato Caio, quanto il nominativo del difensore in sostituzione espressamente designato a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4, ossia l'avvocato Sempronio.

Al riguardo, è stato appunto affermato che la rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603). A detti principi risulta essersi attenuto il primo Giudice.

Da un lato il ricorrente ha infatti dedotto, a fondamento dell'istanza di rimessione in termini, l'omessa notifica della decisione; dall'altro ha richiamato la norma di cui all'art. 442 c.p.p., comma 3, comunque dettata per la diversa ipotesi di giudizio abbreviato (ed anche a prescindere da ogni questione sulla sua attuale vigenza, cfr. Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Careri, Rv. 273485; cfr. Sez. 3, n. 32505 del 19/01/2018, Rv. 273695); infine ha invocato quanto deciso da Sez. 5, n. 38239 del 06/04/2016, Gallo, Rv. 267787, secondo cui il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 c.p.p., al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere - continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero

sostituendolo ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie (in specie, era stata ritenuta illegittima la decisione del giudice dibattimentale che, dopo aver concesso il termine di difesa ex art. 108 c.p.p., al difensore subentrato a quello rinunciante non comparso, aveva sostituito quest'ultimo con uno d'ufficio, procedendo poi alla discussione ed adottando la sentenza).

4.2.2. Ciò posto, i richiami normativi e giurisprudenziali sono del tutto fuori luogo, essendosi trattato, da un lato, di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie ed in ragione, dall'altro, del differente oggetto della doglianza, ossia la mancata notificazione personale della sentenza.

In specie, infatti, è esente da censura la motivazione del Giudice di prime cure, che ha appunto rilevato (senza che in proposito sia stato eccepito alcunchè col presente ricorso) che al momento della lettura del dispositivo era stato indicato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione (ai sensi pertanto della norma di cui all'art. 544 c.p.p., comma 3), e che detto termine era stato rispettato, con la conseguente inapplicabilità della previsione di cui all'art. 548 c.p.p., comma 2, (che appunto prevede la notificazione personale solamente nell'ipotesi di deposito della sentenza al di fuori del termine, fissato ex lege ovvero indicato dal Giudice appunto a norma dell'art. 544, comma 3 cit.). Mentre la sentenza di merito aveva dato atto della nomina del difensore d'ufficio (v. supra).

In ragione di ciò, i termini per l'impugnazione decorrevano ritualmente a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c) prima parte, ossia dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.

Nè, per quanto possa valere, si ricade in un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza del processo, attesa la palese mancanza, da parte dell'odierno ricorrente, dell'onere ineludibile di diligenza processuale (cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554).

5. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione.

5.1. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019